

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Pct ed opposizione a decreto ingiuntivo

In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell'art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, numero 2), della L. n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.

Tribunale di Ravenna, sentenza del 21.03.2019

...omissis...

ssssss di tutti i lavori.

La domanda proposta da C. nei confronti di Consorzio R. si fonda sull'avvenuta cessione pro solvendo alla società attrice del credito originariamente vantato da M.C. nei confronti di Consorzio R. in ragione dell'appalto de quo (credito indicato da M. in complessivi Euro 1.557.557,00), limitatamente all'importo di Euro 436.927,86.

Consorzio sss è costituito in giudizio negando l'esistenza del credito ceduto da M. a C., poiché detto credito sarebbe estinto per compensazione con un proprio maggior credito liquido ed esigibile nei confronti di M. per un importo complessivo pari a Euro 2.574.349,52.

ss., a sua volta, si è costituito in giudizio contestando la compensazione invocata da sss e proponendo domanda riconvenzionale nei confronti di quest'ultimo diretta a fare accertare l'esistenza di un proprio credito di Euro 2.208.007,33 e ad ottenere il pagamento di tale importo, di cui Euro 436.927,86 in favore di C. ed il residuo in proprio favore.

All'udienza del 20/03/2013 il Giudice ha dichiarato l'interruzione del processo, stante l'intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa di ssss disposta con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico del 5/6/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/07/2012; il processo è stato poi riassunto da C., che in sede di comparsa conclusionale ha espressamente dichiarato la propria volontà di agire solamente nei confronti di sss virtù della predetta cessione di credito), sicché ogni domanda originariamente formulata dall'attrice nei confronti di M.C. deve intendersi abbandonata.

La domanda originariamente proposta da ssss riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (all'udienza del 28/05/2014), e deve quindi ritenersi abbandonata.

Con sentenza depositata in data 11/02/2015 il Tribunale di Ravenna ha dichiarato l'improponibilità della domanda proposta sssss. nei confronti di Consorzio R. per effetto della clausola compromissoria contenuta all'art. 44 dello statuto di quest'ultimo.

A seguito di ordinanza di regolamento di competenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 09/05/2016 e depositata il 17/10/2016 (che ha dichiarato la competenza del Tribunale di Ravenna), il processo è stato nuovamente riassunto da C. davanti a questo Tribunale; nella fase conseguente a tale riassunzione si è costituito ssssss

Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.

Deve rilevarsi in via pregiudiziale l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del deposito cartaceo dell'atto di citazione in riassunzione e conseguente estinzione del presente giudizio, eccezione proposta da C. soc. coop. con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/05/2017.

Come noto, l'art. 16-bis, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) ha introdotto la regola per cui "Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel

rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da essa nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma"

Orbene, ammesso che l'atto di riassunzione di un processo a seguito di regolamento di competenza costituisca un atto endoprocessuale da depositare esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012, occorre chiedersi quali siano le conseguenze giuridico - processuali in cui incorre la parte nell'ipotesi in cui abbia depositato nella forma cartacea l'atto che avrebbe dovuto essere depositato telematicamente.

A tale proposito va ricordato che la Suprema Corte, con riferimento all'ipotesi (analoga a quella in esame) del deposito per via telematica di un atto che avrebbe dovuto invece essere depositato in forma cartacea, ha affermato il seguente principio di diritto:

"In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell'art. 16-bis del D.L. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 1, comma 19, numero 2), della L. n. 228 del 2012, anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2015 (che, con l'art. 19, comma 1, lettera a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualevolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti" (Cass. 12/05/2016 n. 9772)1.

Alla luce di tale principio, che per la sua ratio è certamente estensibile alla fattispecie in esame, deve concludersi che l'avvenuto deposito cartaceo dell'atto di riassunzione costituisce una mera irregolarità, che non ha affatto impedito il raggiungimento dello scopo dell'atto (ossia l'instaurazione del rapporto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa a disposizione delle altre parti), e non incorre quindi in alcuna sanzione processuale.

La causa necessita di ulteriore istruzione ai fini della decisione nel merito; non è quindi possibile definire il giudizio con la presente sentenza.

P.Q.M.

il Tribunale, pronunciando non definitivamente sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:

- 1) dichiara infondata l'eccezione di inammissibilità del deposito cartaceo dell'atto di citazione in riassunzione e conseguente estinzione del processo, proposta da C. soc. coop. con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/05/2017;
- 2) dispone l'ulteriore istruzione della causa, come da separata ordinanza.

Così deciso in Ravenna, il 18 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2019.